

Comune di CASTEL RITALDI

Provincia di PERUGIA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE
IUC**

Approvato con Delibera del Consiglio comunale
n. 32 del 04/09/2014

Indice

CAPO A - DISPOSIZIONI GENERALI IUC

- Art. 1.A - Oggetto del Regolamento
- Art. 2.A - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 3.A - Riscossione
- Art. 4.A - Dichiarazione
- Art. 5.A - Versamenti
- Art. 6.A - Ravvedimento
- Art. 7.A - Accertamento
- Art. 8.A - Rimborsi
- Art. 9.A - Calcolo degli interessi
- Art. 10.A - Abrogazioni e norme di rinvio
- Art.11.A – Potenziamento uffici tributari
- Art. 12.A - Entrata in vigore

CAPO B - IMU

- Art. 1.B - Oggetto
- Art. 2.B - Aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 3.B - Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo
- Art. 4.B - Esenzioni
- Art. 5.B - Assimilazioni
- Art. 6.B - Riduzioni
- Art. 7.B - Modalità di versamento
- Art. 8.B - Importi minimi

CAPO C - TASI

- Art. 1.C - Oggetto
- Art. 2.C - Presupposto del tributo
- Art. 3.C - Esenzioni
- Art. 4.C - Soggetti passivi
- Art. 5.C - Base imponibile
- Art. 6.C - Aliquote e detrazioni
- Art. 7.C - Servizi indivisibili
- Art. 8.C - Modalità di versamento
- Art. 9.C. - Importi minimi

CAPO D - TARI

- Art. 1.D – Oggetto
- Art. 2.D – Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3.D - Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4.D - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5.D -Soggetto attivo
- Art. 6.D -Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7.D - Soggetti passivi
- Art. 8.D - Locali ed aree escluse dal tributo
- Art. 9.D - Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10.D - Rifiuti speciali non conferiti o non conferibili al pubblico servizio – Determinazione della superficie
- Art. 11.D - Superficie degli immobili
- Art. 12.D - Determinazione della tariffa tributaria
- Art. 13.D - Composizione ed articolazione della tariffa

Art. 14.D - Costo di gestione e Piano Finanziario
Art. 15.D - Periodi di applicazione del tributo
Art. 16.D - Tariffa per le utenze domestiche
Art. 17.D - Tariffa per le utenze non domestiche e loro classificazione
Art. 18.D - Scuole statali
Art. 19.D - Tributo giornaliero
Art. 20.D - Tributo Provinciale
Art. 21.D - Riduzione per le utenze domestiche
Art. 22.D - Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 23.D - Riduzioni per il recupero
Art. 24.D - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 25.D - Ulteriori riduzioni ed esenzioni
Art. 26.D - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 27.D - Obbligo di dichiarazione
Art. 28.D - Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 29.D - Poteri del Comune
Art. 30.D - Accertamento
Art. 31.D - Sanzioni
Art. 32.D - Riscossione
Art. 33.D - Interessi
Art. 34.D - Rimborsi
Art. 35.D - Somme di modesto ammontare
Art. 36.D - Contenzioso
Art. 37.D - Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 38.D - Clausola di adeguamento
Art. 39.D - Disposizioni transitorie
Art. 40.D - Rinvio

Elenco degli Allegati :

- TARI - Allegato "A" - Categorie utenze non domestiche
- TARI - Allegato "B" - Sostanze assimilati ai rifiuti urbani e criteri di assimilazione

CAPO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

ART. 1.A - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e applicabile con decorrenza dal 1 gennaio 2014.
2. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ART. 2.A – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune, ai sensi dei commi 692 e 693 della legge 147/2013, individua la struttura organizzativa ed il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 3.A – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo, tenuto conto comunque delle modalità previste dalla normativa generale ed applicabili per ogni singolo tributo ;

ART. 4.A - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge ad eccezione della TARI il cui termine di presentazione della dichiarazione è fissato nel termine di giorni 90 dalla data di inizio occupazione o variazione.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ex art.-14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART. 5.A - Versamenti

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

ART. 6.A - Ravvedimento

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:

a) la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;

ART. 7.A - Accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ad eventuali questionari inviati dall'ufficio competente, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

8. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6.A del presente regolamento.

9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

10. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 8.A – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo. Si applica altresì l'art. 1 da comma 722 a 727 della Legge 147/2013 e.s.m.i.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata come previsto dal vigente Regolamento comunale per la gestione delle entrate e rapporti con il contribuente.

ART. 9.A - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ART. 10.A - Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con D.C.C. n. 18 del 27 giugno 2012 .
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, a quanto previsto dallo specifico Regolamento .

Art.11 .A – Potenziamento uffici tributari

1. Una percentuale del gettito dell'imposta è destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune anche mediante la costituzione di un fondo per assegnazione di compensi incentivanti da ripartire annualmente al personale , ai sensi dell'art 59 lett. p) del D.Lgs 446/1997. La Giunta Comunale annualmente determinerà le quote da destinare alle attività accertatrici e le eventuali altre destinazioni per il potenziamento degli uffici.

ART. 12.A - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPO B – IMU

ART. 1.B – Oggetto

1. Il presente capo, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

ART. 2.B - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 3.B - Definizioni di fabbricato, area fabbricabile , terreno agricolo

1. Per *fabbricato* si intende la unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, inclusa l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o comunque dalla data di utilizzo se antecedente .
2. Per *area fabbricabile* si intende quella individuata come tale dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione. Non è considerata area fabbricabile il terreno **posseduto e condotto** dal coltivatore diretto o dall'imprenditore agricolo professionale , anche in forma societaria, e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e ss.mm. , sul quale persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale ed iscritti alla previdenza agricola ; in tal caso il terreno è considerato agricolo ai sensi del successivo comma 5 anche ai fini della eventuale imponibilità od esenzione qualora prevista dalla normativa generale di riferimento . Il Comune su richiesta del contribuente attesta se un area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti da presente comma . Si applica quanto previsto dall'art 5 comma 6 del D.Lgs 504/1992 nel caso di utilizzazione edificatoria delle aree per interventi a norma dell'art 31 comma1, lettera c) d) ed e) della Legge 457/1978.
3. Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio e di adempimento del contribuente, la Giunta comunale potrà determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
4. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.

5. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del C.C. e delle eventuali attività connesse .

ART. 4.B - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali **A/1**, (abitazione tipo signorile) **A/8** (abitazione in ville) e **A/9** (castelli etc..). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. L'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale a condizione che il requisito di ruralità sia annotato nei relativi atti catastali ai sensi del comma 708 dell'art 1 della Legge 147/2013.

5. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) citato si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ART. 5.B - Assimilazioni

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale **un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7** a condizione che non sia concessa a terzi a qualsiasi titolo:

- a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- b) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

ART. 6.B - Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del comma 1, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

- a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
- b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico -edilizia.

3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

ART. 7.B - Modalità di versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Per i versamenti effettuati da soggetti residenti all'estero si applicano le disposizioni emanate dal Ministero dell'economia e finanze che al momento prevede il versamento a favore del Comune mediante bonifico sul conto di tesoreria comunale utilizzando il codice IBAN.

ART. 8.B - Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale della imposta **complessivamente dovuta** sul possesso dell'immobile, è inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non si procede ad accertamenti qualora **l'importo complessivamente dovuto**, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi né possono compensarsi importi annuali dovuti inferiori ad € 20,00 onnicomprensivo.

CAPO C - TASI

Art. 1.C - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

ART. 2.C - Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è **il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati**, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

ART. 3.C - Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, **destinati esclusivamente** ai compiti istituzionali. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'articolo 7 comma 1 lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

ART. 4.C – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2.C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie) .
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita annualmente con delibera di Consiglio Comunale (minimo 10% - massimo 30 % dell'ammontare complessivo) , calcolata applicando l'aliquota di cui al successivo art.6.C. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 5.C – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relativo regolamento comunale.

ART. 6.C – Aliquote riduzioni e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI nonché la percentuale di ripartizione del tributo tra possessore reale e occupante , può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento .
3. Qualora il Consiglio comunale deliberi la applicazione della eventuale detrazione, nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali senza tenere conto delle effettiva percentuale di possesso sull'immobile .
4. Sono riconosciute fino a concorrenza della imposta dovuta e proporzionalmente al periodo di imposta e delle condizioni di riconoscibilità, esclusivamente le detrazioni appresso indicate:
 - a) Limitatamente alla abitazione principale e relative pertinenze , così come definite ai fini IMU, fino a concorrenza della imposta dovuta l'importo pari ad € 50,00 per ogni figlio a carico di età inferiore a 26 anni.
 - b) Per una abitazione posseduta da Italiani residenti all'estero con iscrizione all'AIRE , l'importo di € 100,00.
5. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 7.C –Servizi indivisibili

1. Il Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle aliquote provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e alla indicazione , per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 8.C – Modalità di versamento

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo o diversa decorrenza stabilita dalla legge.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 9.C – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale complessivamente dovuto, è inferiore o uguale a € 5,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 15,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al primo comma .

CAPO D - TARI

Art. 1.D - Oggetto

1. Il presente Capitolo , istituisce e disciplina la TARI – Tassa sui rifiuti a decorrere dal 1 gennaio 2014 , in attuazione dell’art. 1 commi dal 641 al 667 e dal 682 al 705 della legge n. 147 del 27/12/2013.
2. **L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria**, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della sopracitata Legge 147/2013.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. D - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. **Si definisce «rifiuto»**, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.
4. **Sono rifiuti urbani** ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
5. **Sono rifiuti speciali** ai sensi dell’art. 184 comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 :
 - a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai seni e per gli effetti dell’art. 2135 del C.C. ;
 - b) I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo ;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. D - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate **nell’allegato “B”** provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi

dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie;

2. A tal fine si assumono i criteri generali qualitativi e quantitativi nonché le linee guida contenuti nel documento elaborato dalla ATI3 Umbria di appartenenza relativo al *“Piano di ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani – Criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciale agli urbani” ai sensi della Legge regionale n. 11 del 13 maggio 2009, art. 13 comma 2 lettera d) – allegato alla Deliberazione assembleare n. 18 del 5 ottobre 2012*, il tutto riportato in calce al presente Regolamento nell’ **allegato “B”**. I rifiuti che superano le soglie quantitative previste per ciascun codice vanno considerati rifiuti speciali nella loro interezza e non solo per la quota eccedente il limite quantitativo. Rimane facoltà del Comune escludere, con proprio provvedimento, una o più sostanze ricomprese **nell’allegato “B”** laddove ne risulti problematica la gestione.

Art. 4.D - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5.D - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa

intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

Art. 6.D - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. *Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. In caso di soggetti residenti ma con domicilio in diverso comune la quota del tributo sarà riproporzionata solo nel caso di presentazione di denuncia di variazione e di idonea documentazione attestante il diverso domicilio ed assolvimento del tributo presso altro Comune. Nel caso di domicilio presso uno Stato estero la quota del tributo sarà riproporzionata in funzione di presentazione di denuncia di variazione e di idonea documentazione attestante il diverso domicilio.*

3. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, tutte le restanti superfici diverse dalle utenze di tipo domestico, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, ivi comprese le aree scoperte operative. Per area scoperta operativa si intende quella utilizzata direttamente e/o strumentalmente per l'esercizio di una attività economica.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione a rete costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. A tal fine, per le **utenze domestiche** il presupposto si applica sulla base di qualsiasi elemento o atto che faccia presumere l'inizio della utilizzazione quali, a titolo meramente esemplificativo:

- la data di richiesta di residenza anagrafica;
- stipula del contratto di locazione, affitto, comodato d'uso.

5. Per le **utenze non domestiche** invece, il presupposto tributario decorre dalla data di rilascio anche tacita della concessione o autorizzazione da parte della pubblica autorità, oppure se antecedente:

- dalla data di stipula del contratto di locazione, affitto, comodato d'uso;
- presentazione di denunce di inizio attività (Ufficio IVA, Camera di commercio);
- qualsiasi altra documentazione che comprovi il possesso e/o la disponibilità dei locali e/o aree.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 7.D - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi

comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8.D - Locali ed aree escluse dal tributo

1. Rimangono esclusi dal tributo :

- I locali e le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali quali sedi, uffici e i servizi gestiti direttamente dalla amministrazione comunale o da soggetti no-profit dalla stessa direttamente incaricati ;

- I locali adibiti esclusivamente all'esercizio pubblico di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. I locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto rimangono assoggettati al tributo .

- I locale e le aree che per loro natura non possono produrre rifiuti o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in condizioni obiettive di non utilizzabilità e di fatto non siano utilizzati. A titolo meramente esemplificativo, presentano tali caratteristiche :

- Impianti tecnologici quali celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento e simili, vani ascensori, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana ;
- Le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio della attività sportiva riservate ai soli praticanti. Rimangono assoggettate al tributo i locali e le aree ad uso diverso quali uffici, servizi, punti di ristoro ecc.
- Le unità immobiliari , sia abitative che non abitative, prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete purchè tale circostanza rilevi da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono tali condizioni .
- Gli immobili inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, restauro, risanamento, di fatto non utilizzati , purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono tali condizioni .
- I solai e i sottotetti di altezza media inferiore a cm 150.

2. Sono altresì esclusi dal tributo :

- I locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi;
- Le aree scoperte pertinenziali od accessorie delle civili abitazioni , quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- Le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassati delle utenze non domestiche, ad eccezione delle aree operative ;
- Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione ;
- Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli ;
- Per gli impianti di distribuzione dei carburanti : le aree non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio al lavaggio ;
- Le aree comuni del condominio ai sensi dell'art.1117 del codice civile, purchè non utilizzate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al gestore del servizio pubblico , per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale, di protezione civile .

3. La sussistenza dei presupposti di esclusione del presente articolo deve essere indicata nella

denuncia originaria o di variazione , direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi e, qualora l'ufficio lo ritenga necessario, corredata da idonea documentazione .

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9.D - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 8.

Art. 10.D – Rifiuti speciali non conferiti o non conferibili al pubblico servizio -

Determinazione della superficie

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 649 della legge n. 147/2013 non sono altresì soggette al tributo le superfici dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo della attività svolta ed utilizzate per il deposito o lo stoccaggio di materie prime, semilavorati o di prodotti finiti impiegati utilizzati o derivanti dal processo produttivo .

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a, come da idonea documentazione : sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi , di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive .

3. Il tributo non è dovuto in relazione alle superfici ove vengono prodotte quantità e qualità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri avere avviato direttamente al recupero e a proprie spese . Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di **rifiuti urbani o assimilati** e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, **ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo**, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE - STAMPERIE - VETRERIE	35%
FALEGNAMERIE	25%
AUTOCARROZZERIE	40%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONI SPECIFICHE (METALMECCANICHE,FONDERIE,BENI SPECIFICI ECC)	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento alla attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità a produrre rifiuti .

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione la attività svolta e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) **comunicare entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11. D - Superficie degli immobili

1. In sede di prima applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tares , iscritte o iscrivibili nei ruoli di riscossione comunale .

2. La base imponibile del tributo è così individuata :

- **Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria** iscritte o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano sotto le categorie A,B,C , la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati .

- **Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria** iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile

- Una volta avvenuta la completa attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in catasto, e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo di tali unità immobiliari , **è pari all'ottanta per cento della superficie catastale** determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. L'utilizzo di tale superficie per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate .

- Il comune , relativamente alla attività di accertamento relativa alle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può comunque considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998 .

3. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione agli uffici della Agenzia delle Entrate Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base degli elementi in possesso del Comune stesso . Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.

4. La superficie imponibile , dichiarata o accertata, è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 12. D - Determinazione della tariffa tributaria

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con regolamento di cui D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (*c.d. Metodo normalizzato*) e dei relativi allegati . La tariffa potrà essere commisurata secondo criteri alternativi previsti dal legislatore ed espressamente individuati dal Comune .

3. La Tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ed è approvata contestualmente al Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale , da adottare entro il termine previsto dalle leggi statali di approvazione del Bilancio di previsione . La deliberazione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento . In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente .

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99. Al riguardo questo Comune potrà applicare le disposizioni previste nell'ultimo periodo dell'art 1 comma 652 della legge 27.12.2013 n.147 come modificato dall'art 2 comma 1, lett e-bis) del D.L.16/2014 convertito con la legge 2.5.2014 n,68.

Art. 13. D - Composizione ed Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Art.14.D - Costo di gestione e Piano finanziario

1. Il tributo sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del **Piano Finanziario** degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione . Il **Piano finanziario** è approvato con apposita deliberazione del Consiglio comunale , tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al

netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo incassato superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo accertato inferiore al gettito preventivato.

Art. 15.D - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16.D - Tariffa per le utenze domestiche

1. Le **utenze domestiche** si distinguono in domestiche residenti e domestiche non residenti. **Per le utenze domestiche residenti**, si applica quanto previsto all'art 6 D comma 2. **Per le utenze domestiche non residenti** il numero degli occupanti si presume pari a 2 (due). Per quest'ultima fattispecie il Comune potrà adottare uno specifico coefficiente per la parte variabile.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella *s p e c i f i c a* delibera tariffaria.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione del modello di pagamento, c o n eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 17.D - Tariffa per le utenze non domestiche e loro classificazione

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato "A".
4. Ai fini della individuazione della tariffa applicabile, i locali e/o le aree relative alle **utenze non**

domestiche sono classificate secondo le categorie definite dal presente regolamento di cui alla Tabella "A" allegata. Tali utenze risultano classificate sulla base dei codici ATECO attribuiti dall'ISTAT o ai fini IVA risultanti in sede di dichiarazione di inizio attività o di variazione presentate dai titolari o comunque risultanti dai pubblici registri o in atti di autorizzazione amministrativa. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta nei locali e/o superfici di riferimento. Sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici aventi autonoma e distinta utilizzazione, purché sia evidenziato nella denuncia di inizio attività o di variazione. Tali elementi potranno essere rilevabili anche sulla base della attività di accertamento espletata dall'ufficio del servizio comunale preposto.

5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 18.D Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31), fatte salve diverse disposizioni legislative.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 19.D - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni contemplate nel presente regolamento nei relativi articoli; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 22.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 27.

Art. 20.D - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione per la copertura di servizi indivisibili di cui all'articolo 27.

Art. 21.D - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. La riduzione di cui ai precedenti commi deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.
4. Alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti si applicano le riduzioni di cui al successivo articolo 23 .
5. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita (*c.d. zone non servite*) , purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 70 per cento se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 300 metri lineari .
6. Ai sensi dell'art. 14, comma 19 del D.L. 201/2011 il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, in presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale , eventualmente comprovate da apposita relazione stilata dal servizio di assistenza sociale dell'Ente , sulla base della normativa di riferimento applicabile e dei relativi Regolamenti comunali vigenti . In tali casi è facoltà del Comune istituire un apposito fondo e/o sostituirsi alla utenza nel pagamento totale o parziale del tributo limitatamente alle utenze domestiche . I criteri applicativi sono stabiliti con atto di Giunta comunale . Tali agevolazioni competono previa richiesta con istanza a cura dell'interessato ed in presenza di requisiti necessari .

Art. 22.D - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, nella misura massima del 50 %.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività e deve essere dichiarata nella denuncia di inizio attività o di variazione .

Art. 23.D - Riduzioni per il recupero

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:
 - a) nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, prevedendo uno sconto di importo variabile proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata e conferito presso il Centro .
2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo dell'100% della quota variabile della tariffa base di riferimento .
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e/o di rendicontazione fornita dal soggetto gestore del servizio .

Art. 24.D - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto ridotto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente .

Art. 25.D - Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi adeguatamente dettagliati .
2. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente.
3. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più idonee e comunque nei casi stabiliti dalla normativa di riferimento e/o dai Regolamenti comunali .
4. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dell'anno di riferimento o da relative disposizioni , a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
6. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 26.D - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad un massimo di due tra quelle più favorevoli al contribuente fino alla quota massima del 70% dell'intera tariffa.

Art. 27.D - Obbligo di dichiarazione

1. E' fatto obbligo in capo ai soggetti passivi del tributo dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, in particolare :
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche residenziali sono acquisite anche direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 7 del presente Regolamento.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28. D - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. **La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni** dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) **Per le utenze domestiche sia residenti che non residenti:**

- i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante intestatario ;
- l'ubicazione , specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- la superficie e la destinazione (es, abitazione, garage ecc) d'uso dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

b) **Per le utenze non domestiche :**

- i dati identificativi del soggetto passivo (ragione sociale o denominazione , codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree , i dati del proprietario/i dell' immobile ;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni ;
- per i soggetti produttori di rifiuti assimilati agli urbani o diversi dagli urbani , la relativa documentazione (es.formulari, contratti con soggetti smaltitori esterni) .

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata all'Ufficio protocollo del Comune con le seguenti modalità:

- a) direttamente ;
- b) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata ;
- c) via fax o mail
- d) tramite posta elettronica certificata

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti b), c), d), fa fede la data di invio.

5. E' fatto obbligo a tutti gli uffici comunali preposti in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, etc., assumere iniziative atte a comunicare al contribuente l'obbligo di presentazione della dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. **E' comunque fatto obbligo agli stessi** di comunicare mensilmente tutte le notizie in loro possesso relative ai procedimenti eseguiti rilevanti a tal fine. Tali procedure sono rilevanti ai fini valutativi sia da parte del Dirigente o P.O. sia da parte dell'O.I.V.

Art. 29.D - Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso .

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno tre giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del

Art.30.D - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., il relativo avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata .
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazioni, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con l'avvertenza che in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alla normativa di riferimento anche regolamentare del Comune .

Art. 31.D - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 100 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 100 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 32.D - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno due rate , con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza stabilita dal Comune.
2. Il tributo comunale per ogni anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento F24 di cui al D.Lgs. n. 241/97 o tramite apposito bollettino di c/c postale .
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro

sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 33.D - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale per ogni anno di imposta di riferimento .
2. Essi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34.D - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 35.D - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme complessivamente inferiori a 15 euro per anno d'imposta.

Art. 36.D - Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, nei limiti di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale sulle entrate .

Art. 37. D - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2014, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 38.D - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 39.D - Disposizioni transitorie

1. Il comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità s i a della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nonché della Tares applicata per l'anno 2013, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 40.D - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla IUC – Imposta unica comunale contenute nell'art. della legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

ALLEGATI:

TARI - ALLEGATO "A"

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche – Comuni fino a 5.000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione

15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante .
21	Discoteche, night club

TARI - ALLEGATO " B " - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani e criteri di assimilazione :

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani :

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Criteri di assimilazione :

Criteri generali

I rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) I rifiuti speciali non pericolosi abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
- b) I rifiuti speciali non pericolosi siano compresi nel seguente elenco “Criteri Qualitativi”;
- c) I rifiuti speciali non pericolosi assimilabili rientrino nei limiti quantitativi di cui al seguente elenco “Criteri quantitativi”;
- d) I rifiuti di imballaggio possono essere assimilati esclusivamente nel rispetto degli artt. 221 e 226 del D.Lgs 152/2006.
- e) I rifiuti speciali non pericolosi siano compatibili con l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul territorio dell’ATI di appartenenza e con l’effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo della gestione dei rifiuti;
- f) La gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati deve essere attuata secondo i principi del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti Urbani (D.G.R. n. 1229 del 7 Settembre 2009) ed effettuata attraverso i sistemi di raccolta delle frazioni omogenee dalle quali sono costituiti detti rifiuti;
- g) Devono essere rispettati i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza di cui all’art. 178 del D.Lgs 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti da parte delle Amministrazioni Comunali e degli ATI.

Criteri qualitativi

Sono qualitativamente assimilabili agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi previsti nel seguente elenco:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi in metallo

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 07 imballaggi in vetro

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 06 batterie e accumulatori

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01 vaglio

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 30 detersivi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle

voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati (ad esempio la frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria

20 03 07 rifiuti ingombranti

Criteria quantitativi

I seguenti limiti massimi, espressi in Kg di rifiuti prodotti per anno e distinti per CER rappresentano i valori limite dei quantitativi di rifiuti che possono essere considerati assimilati.

Nei Piani d'ambito di cui all'Art. 13 della Legge Regionale 11/2009 e nei singoli regolamenti comunali in materia ai sensi dell'Art. 198 del D. Lgs. 152/2006 tali limiti potranno essere modificati solo in senso restrittivo.

DESCRIZIONE	CER	Kg/anno
scarti da lavorazioni alimentari inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (ad esempio panificazione, attività artigianali di confezionamento cibi, ecc)	02 03 04 02 06 01 02 07 04	5.000
scarti di corteccia e sughero	03 01 01	1.000
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non pericolosi	03 01 05	1.000
toner esauriti non pericolosi	08 03 18	50
vetro	15 10 07 20 01 02	20.000
imballaggi di carta e cartone	15 01 01	30.000
imballaggi in plastica	15 01 02	20.000
imballaggi in legno	15 01 03	4.000
imballaggi in metallo	15 01 04	
imballaggi in materiali compositi (poliaccoppiati, ecc.)	15 01 05	2.000
vaglio proveniente da impianti per il trattamento delle acque reflue	19 08 01	Nessun limite
carta e cartone (nessun limite per scuole, collettività e uffici pubblici)	20 01 01	5.000
abbigliamento prodotti tessili	20 01 10 20 01 11	200
rifiuto biodegradabile da cucine e mense	20 01 08	Nessun limite
oli e grassi commestibili	20 01 25	25
vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi	20 01 28	50
detergenti non pericolosi	20 01 30	25
medicinali non citotossici e citostatici	20 01 32	25
batterie e accumulatori non pericolosi	20 01 34 16 06 04 16 06 05	50
apparecchiature elettriche ed elettroniche e componenti rimossi da apparecchiature fuori uso non pericolosi	20 01 36 16 02 14 16 02 16	1.000
manufatti in legno non imballaggi	20 01 38	1.000
plastica (non imballaggi)	20 01 39	1.000
metallo	20 01 40	5.000
rifiuti biodegradabili da parchi e giardini (ad esempio ramaglie, sfalci, potature) provenienti esclusivamente da utenze pubbliche	20 02 01	50.000

rifiuti di mercati (frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria)	20 03 02	Nessun limite
rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione	20 02 03	Nessun limite
rifiuti urbani non differenziati (nessun limite per ospizi, case di riposo, edifici religiosi, asili, scuole e altre collettività)	20 03 01	10.000
rifiuti ingombranti	20 03 07	200

I rifiuti che superano le suddette soglie quantitative per ciascun codice vanno considerati rifiuti speciali nella loro interezza e non solo per la quota eccedente il limite quantitativo.

Nelle modalità di raccolta dei rifiuti previste dal Piano Regionale il controllo e il rispetto dei conferimenti al servizio pubblico nei limiti definiti dalle soglie quantitative di assimilazione, avviene in forma indiretta valutando le caratteristiche dei servizi dedicati domiciliari (volumi dei contenitori e frequenze di raccolta) che sono assegnate alle varie utenze non domestiche.

Nel caso di conferimento ai centri di raccolta, i limiti per il conferimento dei rifiuti assimilati, devono essere fissati compatibilmente con la capacità ricettiva e gestionale degli stessi centri e devono essere determinati nei regolamenti comunali. La verifica dei quantitativi conferiti da parte di utenze non domestiche deve essere fatta attraverso:

- il riconoscimento della titolarità al conferimento da parte delle ditte al fine di accertare l'effettiva produzione dei rifiuti speciali assimilati;
- la registrazione dei conferimenti (mediante tessera magnetica o un registro di entrata) che permetta di determinare il quantitativo annuo (valutato mediante stima sulla densità o pesatura).

Le linee guida regionali potranno essere oggetto di proposte di modifica da parte degli ATI a seguito di ulteriori analisi territoriali.